



Comune di
Porza

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI PORZA

Il Municipio di Porza, richiamati gli articoli 2, 107 e 192 LOC, 23-26 e 44 RALOC, 89 del Regolamento comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09.03.1987;

ORDINA

Art. 1 Oggetto e campo applicazione

¹La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Porza, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

³È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

¹Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di video sorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).

²Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

³Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Informazione al pubblico

¹Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

²L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

³In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 Uso e accesso

¹L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

²L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato e autorizzato dal Municipio.

³In casi particolari, previo consenso del Municipio, il personale designato è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 6 Registrazione

¹Le riprese della video sorveglianza possono essere registrate.

²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al più tardi dopo (7) giorni.

³Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 7.

Art. 7 Comunicazione delle registrazioni

¹Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Porza.

³La comunicazione ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8 Protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Non sono considerati terzi la polizia comunale (Polizia Ceresio Nord), il personale designato dal Municipio.

³Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, a partire dal 1° maggio 2019. Ogni altra disposizione o Ordinanza è abrogata. Sono riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Franco Citterio

Il Segretario:
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 20 marzo 2019 con risoluzione municipale no. 80/2019, esposta agli albi comunali dal 25 marzo al 23 aprile 2019. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.